



**COMUNE DI NAGO-TORBOLE**  
PROVINCIA DI TRENTO

**ORDINANZA SINDACALE**

**n. 43 del 19/07/2018**

Prot. n. 10147

**OGGETTO:** Lavori di ristrutturazione dei sottoservizi e rifacimento della pavimentazione delle aree pubbliche nel centro storico di Nago – Via Scipio Sighele. Ordinanza per la modifica temporanea della viabilità.

**IL SINDACO**

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 di data 24.11.2015 è stato approvato il progetto preliminare riguardante “Lavori di ristrutturazione dei sottoservizi e rifacimento della pavimentazione delle aree pubbliche nel centro storico di Nago - Via Scipio Sighele”, redatto dai tecnici dell'Ufficio Lavori Pubblici e consistente nella relazione descrittiva, estratti cartografici, documentazione fotografica indicante la tipologia della pavimentazione e la stima dei relativi costi;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 di data 02.03.2015 è stato affidato all'ing. Luciano Fusini con studio in Riva del Garda l'incarico per la progettazione e gestione dell'opera in oggetto;

con deliberazione n. 121 di data 09.12.2015 è stato affidato all'ing. Andrea Santini con studio in Riva del Garda il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva;

con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali n. 469 di data 16.12.2015, è stato approvato a tutti gli effetti il progetto definitivo/esecutivo;

con determinazione n. 371 di data 13/10/2016, a seguito della gara d'appalto esperita in data 26.01.2016, l'appalto è stato affidato in via definitiva alla Ditta F.lli Giovanella con sede in Cembra;

con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali n. 361 di data 19.10.2017 è stata approvata la perizia di variante n. 1 ai lavori;

con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali n. 215 di data 12.06.2018 sono stati approvati a tutti gli effetti il progetto di completamento dei lavori e le modalità di affidamento dell'incarico per la realizzazione delle opere in cottimo;

Visto l'art. 60, commi 1 e 10, della L.P. 11.09.1998, n. 10;

Visto l'art. 11 del D.P.G.P. n. 38-110/Leg 26.11.1998;

Vista la L. 26.10.1995 n. 447;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 153 del 26.01.2001;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 di data 14.06.2002;

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 5799 del 06.05.2010 che prescrive, tra l'altro, che le attività rumorose relative a cantieri edili pubblici e privati non in possesso dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 447/1995, devono essere sospese dalle 21,00 alle ore 8,00 e dalle ore 12,00 alle ore 13,30 durante tutto l'anno con ulteriore restrizione nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre di ogni anno

Vista la nota pervenuta a protocollo in data 18.07.2018 prot. 10030, con la quale la ditta F.Ili Giovanella Srl ha richiesto la concessione di occupazione suolo pubblico e la contestuale istituzione di provvedimenti per regolamentare il traffico veicolare nell'area interessata dai lavori;

Ritenuto opportuno intervenire mediante l'istituzione degli idonei provvedimenti di ordine viabilistico al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nelle aree interessate dai lavori;

Atteso che il Comune, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, ai sensi dell'articolo 7 del vigente *Codice della Strada*, approvato con D. Lgs. 285/1992, ha la facoltà di regolamentare con apposita ordinanza, la circolazione dei veicoli nel territorio comunale, stabilendo gli obblighi, i divieti, le limitazioni di carattere temporaneo o permanente per tutti i veicoli o per determinate categorie di veicoli, nel pubblico interesse;

Visto il parere della Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del vigente *Codice della Strada*, approvato con D. Lgs. 285/1992;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del *Codice della Strada*, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

## ORDINA

dalle ore 7,30 di lunedì 23 luglio 2018 fino al termine dei lavori in oggetto, l'istituzione di:

- **senso unico alternato nel tratto di Via Sighele interessato da restringimento di carreggiata per l'approntamento dell'area di cantiere, come evidenziato nella planimetria allegata.**

## AUTORIZZA

da lunedì 23 luglio 2018 fino al termine dei lavori in oggetto lo svolgimento di **lavori rumorosi** in deroga ai vigenti divieti, nei seguenti orari:

- **da lunedì a venerdì (eccetto festivi e prefestivi), dalle ore 7,30 alle ore 18,30.**

## PRESCRIZIONI

1. **Durante la sospensione serale o festiva del cantiere l'area di ingombro dovrà essere**

**ridotta al minimo;**

2. Dovrà essere posizionata specifica segnaletica di cantiere, come da normativa vigente;
3. L'intensità del rumore dovrà essere limitata al minimo in relazione alle caratteristiche delle attrezzature riferibili al lavoro eseguito, adottando le opportune cautele al fine di evitare che l'attività arrechi disturbo alla quiete pubblica (art. 659 C.P.);
4. L'interessato al provvedimento di deroga dovrà informare dello svolgimento dei lavori di cui all'oggetto (periodo ed orari) i residenti della zona, affiggendo copia del presente provvedimento.

**AVVERTENZE**

La presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'articolo 12 del *Codice della Strada*, viene resa nota mediante la pubblicazione all'albo comunale ed acquista efficacia mediante la collocazione dei cartelli come sopra disposto;

Per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal *Codice della Strada*, approvato con D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del *Codice della Strada*, approvato con D. Lgs. 285/1992, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del *Codice della Strada*, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Il Sindaco  
Gianni Morandi



Proposta di ordinanza istruita da: FAVA NADEZDA

Copia della presente viene inoltrata a:

Albo comunale	SEDE
Ufficio Segreteria	SEDE
Ufficio Tecnico comunale	SEDE
Cantiere Comunale	SEDE
Corpo Polizia Locale Intercomunale	SEDE
Stazione Carabinieri	TORBOLE
Polizia Stradale	RIVA via Rosmini
F.Ili Giovanella Srl	CEMBRA

RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

